

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 16/03/2021

FATTO

I Clienti, intestatari di un BFP della serie Q/P, contestano il mancato riconoscimento dei rendimenti originari indicati sul retro del titolo.

In conclusione, parte ricorrente chiede il riconoscimento dei maggiori interessi come indicati originariamente sul titolo.

Per completezza, si osserva che nel reclamo i Clienti chiedevano il riconoscimento dei maggiori rendimenti per il periodo dal 21° al 30° anno.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma/eccepisce quanto segue.

In via preliminare eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* in quanto, tra l'altro:

- la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di un buono emesso in data 16.07.1986;

- il ricorso proposto è pertanto irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza temporale ABF, il quale è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;

Sempre In via preliminare eccepisce l'incompetenza per materia in quanto, tra l'altro, i buoni fruttiferi postali sono mezzi di raccolta del risparmio postale, effettuata dall'emittente per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale. Sono escluse dalla competenza dell'ABF le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al

titolo VI del T.U.B., ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. 58/1998, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari. I buoni postali fruttiferi, e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere, sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Nel merito osserva, tra l'altro, quanto segue:

- il buono appartiene alla serie Q/P;
- i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno;
- il citato decreto non prevede l'apposizione di un timbro relativo ai rendimenti del periodo contestato;
- era pertanto applicato il tasso di interesse previsto per la serie Q/P, e non già quello della serie P, anche con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno;
- la legittimità di tale condotta è confermata da recente e copiosa giurisprudenza di merito;
- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del menzionato decreto ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza.

In conclusione l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

I Clienti replicano che sul titolo non è riportata alcuna modifica dei rendimenti per il periodo dal 21° al 30° anno. Eccepiscono quindi che devono essere riconosciuti i rendimenti bimestrali assoluti originariamente stampigliati.

DIRITTO

Innanzitutto si devono esaminare le questioni pregiudiziali.

L'Intermediario eccepisce l'incompetenza temporale dell'ABF. Il BFP di cui è ricorso è stato emesso in data 22.08.1989. Rileva che la controversia attiene ai rendimenti stabiliti all'atto di sottoscrizione del contratto e, quindi, al vizio genetico di quest'ultimo.

L'Intermediario eccepisce altresì l'incompetenza per materia dell'ABF. Evidenzia che i BFP sarebbero prodotti finanziari emessi dalla CDP, disciplinati da norme di carattere speciale, ai quali non si applicherebbero pertanto le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB.

Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi territoriali tali eccezioni preliminari sono infondate. Si veda sul punto, fra le tante, la decisione di questo Collegio n. 206/2014 ove si legge:

“Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente sono infondate e non meritano accoglimento.

Quanto alla prima si deve osservare che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». È vero che il BPF di cui si tratta è stato emesso in data ben anteriore, ma il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009.

Quanto alla seconda eccezione che l'intermediario caparbiamente ripropone ogni volta in casi analoghi, nonostante il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F. (ad es., v. decisioni A.B.F., Collegio di Roma, n. 1572 del 2013, n. 226 del 2013 e n. 1846 del 2011; decisioni A.B.F., Collegio di Milano, n. 38 del 2012 e n. 315 del 2011). A tale proposito, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis TUB. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente ribadito che «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R. La «raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa Depositi e Prestiti» è espressamente qualificata come «risparmio postale» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto prevede l'art. 2, 1° comma, lett. b), del medesimo D.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta da Poste Italiane S.p.a. Dopo aver stabilito in termini generali che «nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma), il già menzionato D.P.R. n. 144 del 2001 ha poi chiarito che: «il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili» (art. 2, 6° comma). Ai suddetti dati normativi consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura.

Pertanto, il ricorso di cui si tratta può essere deciso nel merito”.

Sul punto si veda anche la recente decisione di questo Collegio n. 18327/2020.

Venendo al merito, oggetto del ricorso è un buono fruttifero postale trentennale.

In relazione a tale buono si rileva quanto segue:

- il buono risulta emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (in vigore dal 1/07/1986);
- il buono risulta emesso su modulo cartaceo della serie “P”. Sul fronte del titolo è precisata la sua appartenenza alla serie “Q/P”;
- sul retro del titolo risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno;
- per gli anni dal 21° al 30° non vi è alcun timbro modificativo.

In relazione a questo buono la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Le parti concordano sulla qualificazione del buono come appartenente alla serie “Q/P” in quanto, pur presentando il modello della precedente serie “P”, è stato emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986. Coerentemente, esso riporta l'indicazione “serie Q/P” sul fronte e la stampigliatura dei nuovi rendimenti sul retro.

Parte ricorrente domanda il rimborso del buono in oggetto con applicazione degli interessi secondo quanto riportato sul retro del titolo (con specifico riferimento al periodo dal 21° al 30° anno). L'intermediario ritiene che, rispetto a quanto indicato sul titolo in questione, debbano prevalere i criteri di calcolo degli interessi indicati nel D.M. 13.06.1986.

La questione delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi oggetto di modifiche nei rendimenti è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario. In particolare si richiama il consolidato orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell'ABF (cfr. decisione n. 5674/2013), il quale - condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.06.2007 - ha riconosciuto che *"con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono"*.

Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.06.2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015, n. 5653/2015 e n. 2987/18; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Nella controversia sottoposta a questo Collegio si rileva innanzitutto che il buono postale fruttifero è stato emesso successivamente all'emanazione del decreto ministeriale 13.06.1986 che la resistente assume applicabile alla fattispecie all'esame. Secondo quanto affermato concordemente dalle parti, il buono in questione risulta originariamente contraddistinto dalla dicitura *"serie P"*. Dalla copia del buono prodotto, risulta che a tergo del titolo era stata originariamente stampata una tabella coi rendimenti riferiti alla suddetta *"serie P"*.

Anteriormente all'emissione del suddetto buono, come si è detto, è entrato in vigore il DM 13.06.1986, il quale stabilisce, per quanto interessa in questa sede, che *"Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"* (art. 4). *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"* (art. 5).

Orbene nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal citato D.M. 13.06.1986, il buono nella parte anteriore è stato correttamente individuato dall'ufficio postale, mediante la timbratura con la serie *"Q/P"* (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P). Sul

retro risultano essere apposto un timbro per la serie Q/P, attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno.

Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo ove si legge, come detto, *“L. ...[l'importo varia a seconda del valore nominale del titolo - ndr].... per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*.

Pertanto, il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo (*“L. ...[l'importo varia a seconda del valore nominale del titolo - ndr]... per ogni successivo bimestre...”*), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 2987/18, 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979 *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”*. Si precisa che tale posizione non viene scalfita dalla più recente sentenza delle Sezioni Unite n. 3963/2019. Questa, difatti, ha ribadito il principio, già recato dall'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 (*“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con Decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*) per cui il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti, per effetto di successivi decreti ministeriali; ma ciò, appunto, in quanto, e solo in quanto, si tratti di provvedimenti successivi alla sottoscrizione. In altri termini, le Sezioni Unite del 2019 non hanno affatto affermato la prevalenza in ogni caso sul dato testuale portato dai titoli di quanto stabilito da prescrizioni ministeriali emanate anteriormente alla loro sottoscrizione. Inoltre, in merito all'affidamento ingenerato nei clienti per effetto della mancata integrazione nel testo cartolare delle determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, si segnala che, con decisione n. 6142/20 del 3/4/2020, il Collegio di Coordinamento ha formulato i seguenti principi di diritto:

A) *Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il*

profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.

B) L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.

Nella citata decisione del Collegio di Coordinamento, inoltre, si legge quanto segue:

"... Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)...omissis... In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta... omissis... Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli....omissis..."

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro del titolo, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA